



Premessa

Dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. "Decreto Whistleblowing").

Cosa si intende per Whistleblowing?

Il termine "whistleblowing" viene dall'inglese e significa letteralmente "soffiare nel fischietto". Nel tempo è stato utilizzato per indicare la segnalazione di condotte indebite.

Qual è la finalità del Decreto Whistleblowing?

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha introdotto un complesso di prescrizioni e regole volte a promuovere l'adozione ed attuazione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l'obiettivo di favorire l'emersione di illeciti o comunque di situazioni di rischio.

Questa finalità è perseguita attraverso due direttrici principali:

- la previsione di differenti canali di segnalazione a disposizione dei potenziali segnalanti;
- 2) la previsione di una serie di misure a tutela del segnalante.



Quali sono i soggetti destinatari della nuova disciplina?

La platea dei soggetti interessati dalla nuova disciplina è particolarmente ampia.

Si dividono in due macrocategorie: i "soggetti del settore pubblico" e i "soggetti del settore privato".

Per "soggetti del settore pubblico" si intendono:

- le <u>amministrazioni pubbliche</u> individuate dall'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti e scuole di ogni ordine e grado e altre istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitarionazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e altre Agenzie pubbliche);
- le <u>autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza</u> o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- gli organismi di diritto pubblico previsti dal Codice degli Appalti;
- i concessionari di pubblico servizio;
- le <u>società a controllo pubblico</u>, ossia le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi di norme di legge, statutarie o di patti parasociali;
- le <u>società in house</u>, ossia le società sulle quali una o più amministrazioni esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata (il c.d. "controllo analogo").



Diversamente, i "soggetti del settore privato" sono individuati per differenza dal settore pubblico in quelli che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la <u>media di almeno 50 lavoratori</u> <u>subordinati</u> con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- operano nei <u>settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari,</u> <u>prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché</u> <u>della sicurezza dei trasporti</u>, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati;
- rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e hanno adottato i Modelli Organizzativi ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Quali condotte sono oggetto di segnalazione?

In linea generale, può costituire oggetto di segnalazione, seppur con diversificazioni in base agli enti di volta in volta interessati, qualsiasi violazione delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato.

A titolo esemplificativo:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o comunque violazioni dei Modelli Organizzativi previsti dal medesimo decreto;
- Illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale in una serie di ambiti, tra cui (i) appalti pubblici, (ii) servizi,prodotti e mercati finanziari, (iii) sicurezza e conformità dei prodotti, (iv) sicurezza dei trasporti, (v) tutela dell'ambiente, (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, (vii) salute pubblica, (viii) protezione dei consumatori, (ix) tutela della vita privata e protezione dei dati personali, (x) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.



Chi sono i segnalanti?

Nell'ambito dei "soggetti pubblici" e dei "soggetti privati", le **persone** abilitate ad effettuare le segnalazioni sono:

- (i) i lavoratori dipendenti;
- (ii) i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
- (iii) i <u>liberi professionisti</u> e i <u>consulenti</u>;
- (iv) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- (v) gli <u>azionisti</u> e le <u>persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza</u> (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto);
- (vi) gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale.

Quali sono i contenuti più importanti del Decreto Whistleblowing?

Le novità introdotte dal Decreto Whistleblowing sono significative.

Vanno, in primo luogo, richiamate le previsioni in materia di segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere sia scritte che orali. In linea generale e con alcune diversificazioni in relazione agli enti interessati, sono previsti tre differenti modalità per effettuare una segnalazione:

- 1) attraverso un "canale di segnalazione interno" istituito dall'Ente;
- 2) attraverso un "canale di segnalazione esterno", gestito dall'ANAC, l'Autorità Nazionale AntiCorruzione;
- 3) attraverso "divulgazione pubblica", ossia mediante stampa o altri mezzi di diffusione o elettronici.



Il canale di segnalazione interno deve essere idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La riservatezza deve essere garantita anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. Il Modello Organizzativo, laddove adottato, deve contemplare il canale di segnalazione interno, la cui gestione può essere affidata sia a soggetti interni all'Ente e sia a soggetti esterni (ad es., fornitori di servizi telematici).

Per consentire l'effettuazione di segnalazioni orali, l'Ente dovrà istituire appositi canali di messaggistica vocale o linee telefoniche oppure, su richiesta del segnalante, organizzando un incontro.

<u>Al canale di segnalazione esterno</u>, gestito dall'ANAC, si può far ricorso quando ricorra una delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing:

- a) qualora il canale interno non sia stato istituito o attivato o comunque non sia conforme ai requisiti normativi (ad es., perché non garantisce la riservatezza della gestione della segnalazione);
- b) qualora il segnalante abbia già utilizzato il canale interno e la segnalazione non abbia avuto seguito;
- c) laddove il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, usando il canale interno, la segnalazione non sarebbe efficace o vi sarebbe il rischio di condotte ritorsive;
- d) laddove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Entro il prossimo mese di giugno, l'ANAC, sentito il Garante della Privacy, adotterà le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Alla divulgazione pubblica si può, viceversa, far ricorso, nel caso in cui il segnalante (i) non abbia ricevuto riscontro nei termini previsti ad una segnalazione interna od esterna; (ii) abbia fondato motivo di ritenere che la



violazione possa costituire un **pericolo imminente** o palese **per il pubblico interesse**; (iii) tema che la segnalazione possa comportare il **rischio di ritorsioni** o che rischi di non essere efficace.

Le ulteriori previsioni che paiono particolarmente significative riguardano:

- a) l'obbligo di predisporre apposite procedure in materia di effettuazione e gestione delle segnalazioni, da pubblicare sul canale di segnalazione interno e sul sito internet; eventuali procedure esistenti, a livello aziendale e/o di gruppo, dovranno essere allineate con le previsioni del Decreto Whistleblowing;
- b) **l'obbligo** di garantire un **raccordo informativo con il segnalante**: entro 7 giorni dalla segnalazione, questi dovrà essere informatocirca il ricevimento della segnalazione, mentre entro i successivi tre mesi occorrerà ragguagliarlo circa le iniziative intraprese o che comunque si intende intraprendere;
- c) l'obbligo di informare con chiarezza i potenziali segnalanti tramite il canale di segnalazione interna e il sito internet - circa le procedure e i presupposti per le segnalazioni interne, le segnalazioni esterne e la divulgazione pubblica;
- d) l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo esplicito consenso;
- e) il divieto di atti ritorsivi (ad esempio, licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede, ecc.) anche nei confronti di fornitori e appaltatori (ad es., conclusione anticipata o annullamento di un contratto di fornitura;
- f) l'obbligo di assicurare l'idoneo trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel Decreto Whistleblowing;
- g) l'obbligo di documentare anche le segnalazioni orali e quelle effettuate nel corso degli incontri, assicurando in ogni caso la conservazione della documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i 5 anni.



Si applica la normativa sulla tutela dei dati personali?

Il Decreto Whistleblowing impone che ogni trattamento dei dati personali venga effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"), con particolare riferimento al rispetto del principio di minimizzazione, secondo il quale possono essere trattati solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle segnalazioni.

Lato privacy, i principali adempimenti richiesti dalla normativa sono:

- i soggetti deputati alla gestione del canale di segnalazione interno devono essere istruiti e designati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Solo questi, infatti, possono conoscere l'identità del segnalante che, salvo suo espresso consenso, deve rimanere riservata;
- devono essere adottate misure tecnico-organizzative idonee all'esercizio dei diritti degli interessati, di cui agli artt. 15-21 del Regolamento;
- deve essere realizzata una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA"), ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, sull'idoneità delle misure tecniche ed organizzative adottate;
- i dati personali dei soggetti coinvolti possono essere conservati per un periodo non superiore a 5 anni.



Sono previste sanzioni?

Si. L'ANAC potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:

- comportamenti ritorsivi o che hanno ostacolato la segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione interna;
- mancata adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o comunque adozione di procedure non conformi alle prescrizioni;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Il segnalante è, viceversa, esposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, salvi i casi di condanna per calunnia o diffamazione.

Qual è il termine per adempiere alle previsioni del Decreto Whistleblowing?

Le disposizioni del Decreto Whistleblowing hanno effetto a decorrere dal **15 luglio 2023**, con la conseguenza che **sarà necessario adeguarsi alle nuove prescrizioni entro tale data.**

Per i soli soggetti del settore privato che nell'ultimo anno abbiano impiegato in media meno di 250 dipendenti, l'obbligo di istituire il canale di segnalazione interna decorre dal 17 dicembre 2023.



Tabella riepilogativa delle segnalazioni

	Segnalazioni di ogni illecito amministrativo, contabile, civile o penale	Segnalazione di reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231	Segnalazioni di atti od omissioni contrari al diritto dell'Unione o agli atti UE indicati nell'allegato al decreto	Accesso al canale esterno (ANAC) di segnalazione e tutele in caso di divulgazioni pubbliche
Soggetti del settore pubblico	✓	✓	✓	✓
Soggetti del settore privato che rientrano nel capo di applicazione del diritto/atti UE	X	X	✓	✓
Soggetti del settore privato con almeno 50 dipendenti e senza Modello 231	X	X	√	✓
Soggetti del settore privato con almeno 50 dipendenti e con il Modello 231	X	✓	√	✓
Soggetti con il Modello 231 che hanno meno di 50 dipendenti	X	√	X	X



Because we care.

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7 00196 (RM) T +39 06 36227.1 F +39 06 3235161 mail@tonucci.com

Milano

Via Gonzaga, 5 20123 (MI) T +39 0285919.1 F +39 02860468 milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A 35121 (PD) T +39 049 658655 F +39 049 8787993 padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A 59100 (PO) T +39 0574 29269 F +39 0574 604045 prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33 34133 (TS) T +39 040 366419 F +39 040 0640348 trieste@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14 71121 (FG) T +39 0881 707825 F +39 0881 567974 foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani 1001 (TR) T +355 (0) 4 2250711/2 F +355 (0) 4 2250713 tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Clădirea Domus II Str. Știrbei Vodă nr. 114-116 Etaj 2, Sector 1 010119 București T +40 31 4254030/1/2 F +40 31 4254033 bucharest@tonucci.com